



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
- Uff. V -*

prot. n. 4638

Roma, 1 giugno 2011

**AI DIRETTORI GENERALI
DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI**

**AI DIRIGENTI DEGLI
AMBITI SCOLASTICI TERRITORIALI**

LORO SEDI

e, p.c. All'Ufficio di Gabinetto dell'onorevole Ministro

SEDE

**Oggetto: Organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.)
anno scolastico 2011/2012 – trasmissione schema di decreto interministeriale -**

Al fine di garantire il sollecito svolgimento delle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2011/2012 e, in particolare, di consentire alle SS.LL. il tempestivo espletamento delle procedure connesse alla determinazione dell'organico di diritto, si trasmette lo schema del decreto interministeriale con il quale vengono definiti i criteri ed i parametri per la determinazione degli organici del personale di cui in oggetto ed, inoltre, sono determinate la consistenza nazionale e la ripartizione regionale della medesima dotazione per l'anno scolastico 2011/2012.

Il provvedimento potrebbe subire modifiche in sede di esame da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tal caso, questa Direzione Generale avrà cura di rendere note le eventuali, conseguenti variazioni con la massima urgenza.

Con l'odierno provvedimento viene data completa attuazione alle prescrizioni di cui al Regolamento approvato con DPR 119/2009, formulato, come noto, ai sensi dell'articolo 64, comma 2, della legge 133/2008, per effetto del quale, nel triennio 2009-2011, le dotazioni organiche del personale ata devono essere ridotte del 17% rispetto all'organico 2007/2008. In proposito, si precisa che a decorrere dal 2011/2012 non deve essere detratto l'ulteriore contingente di 1.000 posti in quanto tale decurtazione è stata contemplata dalla finanziaria 244/2007 unicamente per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011.

La consistenza complessiva delle economie viene, quindi, conseguita a decorrere dal prossimo anno scolastico, mediante l'utilizzo integrale delle tabelle di calcolo degli organici di istituto che, come noto, nei primi due anni di attuazione della legge 133/2008 sono state applicate in ragione di un terzo per ciascun anno.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
- Uff. V -

Di seguito, vengono illustrate talune delle prescrizioni dello schema di decreto che assumono maggiore rilevanza.

In particolare, si evidenzia la possibilità di ricorrere a modalità diversificate di impiego del personale. In tale contesto si inquadrano gli accordi da definire con i titolari delle imprese di terziarizzazione dei servizi del personale ausiliario, al fine del migliore utilizzo del personale dipendente dai medesimi enti ed imprese. Resta inteso che l'utilizzo del personale estraneo all'Amministrazione deve comunque essere limitato alle istituzioni scolastiche che usufruiscono della esternalizzazione dei medesimi servizi ausiliari.

Si evidenzia, ancora, che come prescritto all'articolo 2 dello schema di decreto, la ripartizione della dotazione regionale in contingenti provinciali deve essere operata dalle SS.LL. avendo cura di porre in essere *interlocuzioni e confronti* con la Regione e gli Enti locali.

I provvedimenti concernenti il contesto in esame sono assunti previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative.

Si evidenzia ancora:

dotazione nazionale e dotazioni regionali

Per il raggiungimento dell'obiettivo della riduzione dei posti, congiuntamente al ricorso ad interventi di carattere "strutturale", mediante modifica delle tabelle di calcolo degli organici di istituto, si è fatto ricorso, a specifici Indicatori di contesto.

Pertanto, la ripartizione a livello regionale delle dotazioni è stata effettuata tenendo conto delle condizioni socio-economiche e delle peculiarità delle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio, della presenza di alunni diversamente abili, nonché dei fenomeni connessi ai flussi di immigrazione e di insuccesso scolastico. Mediante i citati indicatori sono state tenute in debita considerazione le particolari tipologie di istituzioni scolastiche nonché le condizioni dell'edilizia scolastica

ripartizione dei contingenti

Con la suddivisione dei contingenti deve essere operato l'accantonamento di una quota di posti pari al tre per cento della dotazione organica provinciale ovvero comunque pari alla differenza tra lo sviluppo del numero dei posti risultante dall'applicazione delle tabelle di calcolo degli organici di istituto (tab. 1, 2, 3a, 3b, 3c) e la dotazione provinciale assegnata al profilo professionale. I posti in questione devono essere utilizzati per la gestione di specifiche situazioni di disagio locale, con particolare riguardo alle zone connotate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica nonché al fine di salvaguardare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche caratterizzate da situazioni di particolare complessità. Tra queste ultime si ritiene opportuno porre in evidenza la concentrazione della frequenza di alunni diversamente abili ovvero la significativa consistenza di laboratori e reparti di lavorazione nella medesima istituzione scolastica nonché l'eventuale frammentazione della medesima sede in un consistente numero di plessi e/o succursali. La predetta quota deve, in ogni caso, essere utilizzata nella determinazione dell'organico di diritto.

Allo schema di decreto interministeriale è allegata la tabella "A" nella quale sono riportate le consistenze di organico, strutturate per aree regionali, sulla cui base le SS.LL., per la parte di rispettiva competenza, procederanno alla ripartizione dei posti a livello provinciale.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
- Uff. V -*

Al provvedimento sono, altresì, allegate ulteriori tabelle (B, C, D) nelle quali sono riportati i contingenti regionali dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico in quanto su tali profili vengono operati gli interventi attuativi della legge 133/08. Per quel che concerne il profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, le consistenze delle detrazioni dei posti conseguono al dimensionamento della rete scolastica disposto a decorrere dal prossimo anno scolastico. Di conseguenza, la mancata soppressione di sedi principali delle istituzioni scolastiche e, quindi, del corrispondente numero di posti del profilo di Dsga, è stata compensata, a livello regionale, con il decremento di posti dell'area professionale dell'area "B", necessario per conseguire la riduzione della spesa per il personale secondo le consistenze di ordine finanziario previste dalla legge.

La quantificazione dei posti di cui alle citate tabelle si rende necessaria per la successiva verifica della rispondenza delle dotazioni complessivamente attribuite, rispetto agli interventi di riduzione previsti dalla legge. I posti da attivare in ambito provinciale devono, quindi, essere contenuti entro il limite massimo delle ripartizioni effettuate dalle SS.LL. Si evidenzia, comunque, che tali contingenti possono essere superati, ancorché mediante compensazione con le dotazioni di altri profili della medesima area professionale.

Tale discrezionalità è, ovviamente, finalizzata alla possibilità di adottare gli interventi ritenuti più opportuni e che possano, quindi, consentire di tener conto, nella misura massima e più diretta possibile, delle esigenze di carattere locale. Di conseguenza, alle SS.LL. è attribuita la competenza in merito alla possibilità di derogare ai parametri di calcolo degli organici di istituto, anche al fine del contenimento dei posti entro il limite del contingente regionale assegnato.

Organici di istituto

Al decreto sono allegate le medesime tabelle annesse al Regolamento. Come innanzi precisato, dal 2011/2012 le medesime trovano integrale applicazione, dovendosi portare a regime le misure del contenimento complessivamente prescritte dalla legge 133/2008.

Con apposita nota tecnica saranno fornite le necessarie istruzioni operative affinché la procedura di determinazione dell'organico 2011/2012 sia correttamente gestita tramite Sistema informativo.

In particolare, si evidenzia ancora che dopo la comunicazione dei dati di base, effettuata dalla istituzione scolastica, le SS.LL., ovvero i dirigenti degli Ambiti territoriali delegati, devono convalidare lo sviluppo dei posti fornito dal Sistema informativo. Tale accertamento si rende indispensabile al fine di verificare che la consistenza complessiva dell'organico di tutte le province non risulti eccedente rispetto al contingente regionale assegnato, di cui alla tabella "A" allegata al decreto.

Gestione comune di funzioni e servizi

Con l'articolo 3 del decreto sono disciplinati i criteri per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati dalle scuole attraverso il proficuo impiego delle risorse



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
- Uff. V -

professionali disponibili anche in relazione alle esigenze connesse all'inserimento scolastico degli alunni diversamente abili e all'apertura e alla chiusura dei locali in cui funzionano i punti di erogazione del servizio. A tal fine, le scuole possono anche collegarsi in rete per l'espletamento di attività e servizi di interesse comune. In proposito si evidenzia l'opportunità che le SS.LL. pongano in essere le necessarie iniziative atte a favorire l'unificazione ovvero la concentrazione delle risorse di più scuole al fine di consentire anche la soluzione di problematiche complesse, non diversamente esitabili.

Terziarizzazione dei servizi

Con il Regolamento approvato con il DPR 22 luglio 2008 al Direttore regionale è stata ricondotta la competenza in merito alla gestione e, quindi, all'utilizzo sul territorio del personale impiegato nelle ditte d'appalto che forniscono i servizi esternalizzati di pulizia e/o di vigilanza degli alunni e delle istituzioni scolastiche.

L'affidamento dei servizi a personale esterno all'Amministrazione è caratterizzato quindi dalla formulazione, da parte del Direttore regionale, di un piano finalizzato ad ottimizzare l'impiego del personale che svolge in tutto o in parte la funzione di collaboratore scolastico. La disposizione prevede a carattere cogente il coinvolgimento dei Rappresentanti degli enti e dei consorzi di impresa affinché le risorse disponibili siano utilizzate con criteri ispirati alla massima razionalità di impiego e, quindi, al fine di evitare che il medesimo personale sia assegnato e comunque ripartito nelle sedi in misura carente ovvero eccedente rispetto alle reali esigenze delle istituzioni scolastiche. Come innanzi precisato, la redistribuzione del personale deve essere operata esclusivamente tra le istituzioni scolastiche che si avvalgono di servizi terziarizzati.

Sono, poi, confermate le previgenti disposizioni in merito alle modalità di accantonamento dei posti necessari per la compensazione dei costi contrattuali.

Resta, altresì, confermata la clausola della salvaguardia della titolarità del personale di ruolo eventualmente in soprannumero. In proposito, al fine di evitare aggravii di spesa, conseguenti all'attivazione di tale clausola, è prevista la compensazione dei posti da accantonare tra le istituzioni scolastiche che si avvalgono della medesima tipologia contrattuale.

Al fine della compensazione è necessario rendere indisponibile, a livello provinciale, un numero di posti non inferiore a quello accantonato nell'anno scolastico 2010/2011. Nella tabella "E", allegata al decreto, sono indicate le consistenze regionali degli accantonamenti in parola.

Nel decreto viene, infine, evidenziato che la terziarizzazione dei servizi attiene all'affidamento in appalto di incarichi inerenti l'espletamento di mansioni e funzioni comprese esclusivamente tra quelle espressamente previste dal vigente contratto di comparto. Tale precisazione è formulata al fine di evitare che l'affidamento in questione possa indurre a configurare la prestazione oggetto dell'incarico quale lavoro aggiuntivo (non rientrante tra le mansioni e le funzioni previste dal CCNL) e, quindi, tale da non dover comportare il congelamento di posti della dotazione organica, al fine della compensazione dei costi contrattuali.

Si evidenzia poi che per la puntuale determinazione dei posti da accantonare, sono state attivate apposite funzioni che consentono, al dirigente scolastico, di procedere all'accantonamento



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
- Uff. V -

esattamente in misura corrispondente, in quanto è possibile indicare l'eventuale percentuale decimale dei posti da rendere indisponibili.

All'Ambito territoriale spetta poi, su delega del Direttore regionale e previa verifica di eventuali compensazioni ovvero di operazioni connesse alla salvaguardia delle titolarità del personale di ruolo, la convalida ovvero la modifica del dato in argomento. A sua volta il Dirigente scolastico è legittimato a nominare personale supplente sull'eventuale spezzone orario conseguente al maggior accantonamento.

assistenti tecnici

Nella tabella "C" sono indicati i contingenti di posti attivabili a livello provinciale.

La consistenza delle detrazioni da apportare per il 2011/2012 risulta sensibilmente inferiore rispetto a quella operata nel biennio precedente. La diminuzione è dovuta alla individuazione definitiva di laboratori non pertinenti, nel senso che si è data priorità, nelle detrazioni da apportare al profilo professionale, alla eliminazione dei laboratori non previsti dalla configurazione didattica e dall'orario scolastico delle singole discipline.

Per il prossimo anno, pertanto, il decremento, come desumibile dalla tabella "E", corrisponde in genere ad un esiguo numero di posti da ridurre in ciascuna provincia, fatte salve le eventuali compensazioni ritenute opportune.

Particolare cura deve essere posta affinché siano evitate duplicazioni di competenze, in tutti i casi in cui si crei compresenza tra il docente della materia, l'insegnante tecnico-pratico e l'assistente tecnico. A tal fine, sempreché non si creino situazioni di soprannumerarietà, può essere prevista la non attivazione dello stesso posto ovvero, in alternativa, l'istituzione di un posto di diversa area didattica.

Nel rispetto della disciplina contrattuale, anche in tema di quel che concerne le modalità di prestazione dell'orario settimanale di servizio, è previsto che l'assistente tecnico, in attuazione del decreto 275/99, espleti attività connesse all'attuazione dell'autonomia didattica, in relazione alla specifica area professionale del laboratorio di titolarità.

adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto

Si evidenzia, infine, per quanto concerne l'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, che non è contemplata l'attivazione di ulteriori posti bensì la compensazione con quelli per i quali ad inizio d'anno non esistano più le condizioni che ne avevano legittimato l'istituzione, all'atto della determinazione dell'organico di diritto.

Le modifiche apportate in tale fase devono costituire oggetto di formale provvedimento da emanare, a cura delle SS.LL., entro il 31 agosto e da trasmettere tempestivamente a questo Ministero.

Per gli addetti alle aziende agrarie, le istituzioni educative ed i centri territoriali permanenti, sono confermate le disposizioni vigenti.

Si segnala, poi, che al fine di pervenire alla maggiore ottimizzazione dei servizi e delle risorse disponibili sono state allestite apposite funzioni informatiche a mezzo delle quali, a cura dei Dirigenti scolastici interessati, si deve procedere alla ricognizione anagrafica del personale e



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
- Uff. V -*

delle istituzioni scolastiche nelle quali è stato assegnato personale dichiarato non idoneo per motivi di salute ad espletare le funzioni previste dal profilo professionale di appartenenza.

Tale rilevazione deve essere effettuata, in prima applicazione, contestualmente alla trasmissione dei dati a Sistema informativo da parte delle istituzioni scolastiche. Successivamente, sarà previsto l'annuale aggiornamento, secondo termini e modalità da definire a regime.

La funzione informatica del SIDI è già disponibile per le istituzioni scolastiche: *in particolare, si deve accedere all'area SIDI "Gestione Assenze". E' necessario, poi, selezionare la categoria "Esoneri" e il codice "P065 – Personale ATA inidoneo: utilizzazione in altro profilo ovvero con mansioni ridotte nel profilo di titolarità", comunicando la data di inizio dell'utilizzazione nonché gli ulteriori elementi indicati nel quadro informatico di riferimento.*

Le SS.LL. sono pregate in particolar modo di rappresentare ai Dirigenti scolastici la necessità di tale rilevazione, in quanto in assenza della puntuale ricognizione della situazione, non risulterà possibile, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, procedere alla eventuale assegnazione di ulteriori posti finalizzati a mitigare i disagi conseguenti alla ridotta capacità lavorativa del personale assegnato alla scuola.

Nel richiamare, infine, quanto espressamente previsto dall'articolo 2, comma 8, in merito alla necessità di conseguire le misure oggetto del presente decreto, si pone in evidenza l'esigenza che le varie fasi di determinazione degli organici siano personalmente seguite dalle SS.LL., anche al fine di garantire che la consistenza effettiva dell'organico di diritto approvato, corrisponda, all'unità, a quella indicato nella tabella "A" relativa alla dotazione complessiva assegnata a ciascuna regione.

Al fine, poi, di procedere, congiuntamente, al corretto e puntuale monitoraggio delle fasi relative alla determinazione degli organici di diritto, si pregano le SS.LL. di segnalare a questa Direzione Generale – Uff. V - (al numero di fax 06/58492997 ovvero all'indirizzo e-mail eugenia.volpe@istruzione.it) il nominativo ed i recapiti telefonici e di posta elettronica del dirigente referente, a livello regionale, sugli organici in parola.

Si ringrazia.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca*

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico*

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DEI PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO (ATA) DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E EDUCATIVE A DECORRERE DALL'ANNO SCOLASTICO 2011/2012
DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA DELLE DOTAZIONI ORGANICHE RELATIVE ALL'ANNO SCOLASTICO 2011/2012**

IL MINISTRO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il DPR 22 luglio 2009, n. 119 di approvazione del Regolamento con il quale, per effetto di quanto prescritto dal comma 4, lettera "e", dell'articolo 64 della legge 8 agosto 2008, n. 133, viene disciplinata, anche mediante modifica delle disposizioni legislative vigenti, l'attuazione del piano programmatico predisposto ai sensi del comma 3 dell'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 1, del Regolamento con il quale è previsto che per ciascuno degli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 le dotazioni organiche regionali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative devono essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da realizzare, complessivamente, la riduzione di organico in misura corrispondente all'aliquota del diciassette per cento dell'organico relativo all'anno scolastico 2007/2008, da detrarre rispetto alle dotazioni per l'anno scolastico 2008/2009, per effetto di quanto previsto dall'articolo 2, commi 411 e 412 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 64, comma 2, della precitata legge 133/2008;

VISTI in particolare i decreti interministeriali 20 luglio 2009 n. 65 e 5 agosto 2010, n. 72, relativi alla ridefinizione dei criteri e dei parametri per la determinazione delle dotazioni organiche del personale ATA rispettivamente per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011;

ACCERTATO tramite il Sistema informativo del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, che la consistenza delle dotazioni organiche regionali funzionanti negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, per effetto dei provvedimenti di autorizzazione delle dotazioni organiche provinciali, emanati dai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, corrispondono a quelle rispettivamente indicate nelle tabelle "A" allegate ai citati decreti interministeriali;

VISTO l'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede che le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro, possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, a condizione che si apportino una



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico*

riduzione della dotazione organica di istituto in misura tale da consentire la compensazione dei costi contrattuali;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del comma 9 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la terziarizzazione dei servizi comporta l'indisponibilità, per l'intera durata del contratto, dei posti della corrispondente qualifica della dotazione organica dell'istituzione scolastica, per un ammontare fissato con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

RILEVATO di conseguenza che il contingente di posti da accantonare per la compensazione dei costi contrattuali della terziarizzazione dei servizi costituisce parte integrante della dotazione organica determinata con i criteri ed i parametri di calcolo delle dotazioni di organico di istituto di cui al presente provvedimento;

ACCERTATO che le mansioni attribuite al personale stabilizzato, per effetto del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, sono comprese tra quelle indicate nella declaratoria professionale relativa al personale dell'area professionale "A" di cui al vigente contratto collettivo del comparto scuola e che, di conseguenza, tale personale non espleta prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per il comparto scuola;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

Articolo 1

(dotazioni organiche: nazionale e regionali)

1.1. In attuazione di quanto previsto dal regolamento predisposto ai sensi del comma 4 dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133 il presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del Regolamento citato in preambolo disciplina la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative per l'anno scolastico 2011/2012 e successivi ed è finalizzato al razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, al fine del conseguimento della maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico.

1.2. La consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale di cui al comma 1 è determinata in attuazione del precitato articolo 64, comma 2, con il quale è contemplato che le dotazioni medesime devono essere ridotte, nel triennio 2009/10-2011/12 e con riferimento alla dotazione dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2008/2009, nella misura del diciassette per cento dell'organico relativo all'anno scolastico 2007/2008. La riduzione di organico viene realizzata mediante interventi di razionalizzazione sui profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, delle istituzioni scolastiche nonché, per effetto del dimensionamento scolastico, sul profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi, secondo le consistenze regionali di cui alla tabella "F", costituente parte integrante del presente decreto.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico*

1.3. Nelle regioni nelle quali il dimensionamento delle istituzioni scolastiche risulta effettuato, per il triennio scolastico 2009-2011, in misura inferiore rispetto alle previsioni contenute nella relazione tecnica allegata al Regolamento, approvato con DPR 22 luglio 2009, n. 119, il corrispondente, mancato decremento di organico del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi viene compensato mediante la riduzione di organico di un corrispondente numero di posti dei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico, tali da garantire la medesima riduzione di spesa per il personale, prevista nella citata relazione tecnica.

1.4. La dotazione organica nazionale è suddivisa in dotazioni organiche regionali sulla base del numero degli alunni ed in relazione alla loro distribuzione sul territorio. La medesima dotazione è ripartita, altresì, in considerazione delle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche con riferimento alle peculiarità didattiche, strutturali e di carattere edilizio. I criteri di ripartizione tengono conto, inoltre, delle esigenze degli alunni diversamente abili, delle connotazioni ambientali e di disagio sociale dei contesti territoriali di riferimento e dei fenomeni conseguenti alla dispersione scolastica ed alle immigrazioni dai paesi extracomunitari. Tengono conto, altresì, delle esigenze dei comuni montani e delle piccole isole nonché delle peculiarità geografiche ed orografiche e delle distanze e dei collegamenti tra le istituzioni scolastiche.

1.5. La dotazione organica di cui al comma 1 è determinata secondo i criteri indicati al comma 2 ed i parametri di calcolo di cui alle tabelle 1, 2, 3a, 3b, e 3c, costituenti parte integrante del presente provvedimento, con i quali viene data applicazione alle tabelle, di medesimo oggetto, annesse al Regolamento di cui nelle premesse.

Articolo 2 **(dotazioni provinciali)**

2.1. Il Dirigente regionale provvede alla ripartizione tra le circoscrizioni provinciali di competenza della dotazione organica regionale di cui alla tabella A, costituente parte integrante del presente decreto, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con la Regione e con gli Enti locali, al fine di conseguire la piena coerenza tra le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'attribuzione delle risorse.

2.2. Nel contesto della ripartizione di cui al comma 1 il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale accantona per i profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico una quota di posti pari al tre per cento della dotazione organica regionale ovvero, in subordine, pari alla differenza tra il contingente assegnato e la somma della consistenza degli organici dei due profili. Tale contingente deve essere finalizzato a fronteggiare situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone caratterizzate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica nonché al fine di salvaguardare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche caratterizzate da situazioni di particolare rilevanza e complessità. La predetta quota accantonata deve, comunque, essere utilizzata nella predisposizione dell'organico di diritto.

2.3. In applicazione di quanto prescritto all'articolo 1, comma 2, l'organico provinciale dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico deve essere contenuto entro il limite massimo delle dotazioni regionali riportate nelle tabelle "B", "C" e "D",



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico*

costituenti parti integranti del presente decreto, anche facendo ricorso alla deroga ai parametri delle tabelle di cui all'articolo 1.4.

2.4. Previa informativa alle Organizzazioni sindacali i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, anche al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, possono operare compensazioni limitatamente ai profili professionali della medesima area contrattuale, sia nell'ambito della provincia sia tra province diverse della medesima regione.

2.5. Gli organici delle singole istituzioni scolastiche sono determinati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, nei limiti del contingente assegnato, previo l'accantonamento di cui al comma 2, sulla base delle tabelle allegate al presente decreto e delle conseguenti proposte che i dirigenti scolastici formulano con adeguate motivazioni, ispirate alle esigenze connesse sia al piano dell'offerta formativa sia a quelle conseguenti al contenimento della spesa, con particolare riguardo all'andamento della popolazione scolastica nell'ultimo quinquennio.

2.6. Previa le necessarie verifiche delle richieste pervenute, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale assegna le risorse disponibili tenendo conto delle dimensioni, della complessità e del numero di sedi dell'istituzione scolastica. Detta assegnazione deve, inoltre, essere ispirata alla esigenza di garantire, congiuntamente al contenimento della spesa, le condizioni di sicurezza nonché di efficacia ed efficienza del servizio.

2.7. I provvedimenti concernenti la ripartizione dei contingenti provinciali nonché i criteri per la deroga ai parametri di calcolo, costituiscono oggetto di informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie del vigente CCNL di comparto.

2.8. I Direttori generali regionali e i dirigenti scolastici assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi fissati dall'articolo 64, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente.

Articolo 3

(efficacia ed efficienza dei servizi)

3.1. Le istituzioni scolastiche possono collegarsi in rete, per l'espletamento di attività a carattere amministrativo, tecnico e gestionale ovvero di servizi di comune interesse, funzionali ad una più razionale ed efficiente organizzazione e alle esigenze dell'utenza.

3.2. Le modalità organizzative, gestionali ed operative sono definite, secondo i criteri disciplinati dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e dalle norme del contratto collettivo, sentiti i Direttori dei servizi generali e amministrativi e le rappresentanze sindacali unitarie delle medesime istituzioni, in apposite intese da assumere tra i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche interessate.

Articolo 4

(servizi terziarizzati)

4.1. Nelle istituzioni scolastiche ed educative dove l'espletamento del servizio del personale ausiliario è attribuito, in tutto o in parte, a personale dipendente da enti e consorzi di imprese che



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico*

abbiano stipulato specifici contratti per effetto del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65 ovvero da personale comunque esterno all'Amministrazione, dalla dotazione organica della rispettiva istituzione scolastica, risultante dall'applicazione delle tabelle di cui all'articolo 1, comma 4, deve essere accantonato il venticinque per cento dei posti di organico della medesima istituzione scolastica del profilo professionale di collaboratore scolastico.

4.2. Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti impegnati in attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico, destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui ai decreti interministeriali 20 aprile 2001 n. 66 e 20 ottobre 2006, dalla dotazione organica risultante dall'applicazione delle tabelle di cui all'articolo 1, comma 4, deve essere accantonato un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti impegnati nelle attività socialmente utili, presenti nell'istituzione scolastica.

4.3. Sulle eventuali ore residuali, derivanti dall'accantonamento dei posti di cui ai commi 1 e 2, possono essere disposte, a cura del dirigente scolastico, assunzioni a tempo parziale per i corrispondenti profili professionali, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche.

4.4. Ai sensi della legge finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289, i posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pur concorrendo a costituire l'organico di istituto, non sono disponibili per alcuna delle operazioni concernenti la mobilità ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale.

4.5. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, al fine di garantire il più razionale ed efficace impiego del personale di cui al comma 1, stabilizzato ai sensi all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, elaborano, previa intesa con i rappresentanti delle categorie interessate, un piano finalizzato ad ottimizzare l'utilizzo del medesimo personale tra le istituzioni scolastiche. L'impiego del medesimo personale non può essere esteso, per alcun motivo, alle istituzioni scolastiche che non si avvalgono di tali servizi.

4.6. Al fine delle eventuali modifiche da apportare alla redistribuzione del personale e dei servizi, l'elaborazione del piano di cui al comma 5 deve essere effettuata con particolare riguardo alla consistenza del personale esterno impegnato nell'istituzione scolastica, alle tipologie e alle peculiarità dei servizi richiesti nonché al monte ore necessario ed alle obiettive esigenze delle singole istituzioni scolastiche.

4.7. Ai fini di cui ai precedenti commi può essere disposta la compensazione, tra le istituzioni scolastiche che si avvalgono della terziarizzazione dei servizi, della percentuale dei corrispondenti posti di organico da rendere indisponibile.

4.8. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, la terziarizzazione dei servizi non deve comportare soprannumerarietà. Di conseguenza, ed al fine di evitare aggravio di spesa per effetto dei contratti di cui ai commi 1 e 2, il numero di posti necessario a garantire la permanenza dei soprannumerari nella medesima sede di titolarità deve essere compensato, in ambito provinciale, secondo le modalità indicate al comma 7.

4.9. Il numero di posti da accantonare per effetto della terziarizzazione dei servizi di cui al comma 1 non deve essere inferiore alle consistenze regionali indicate nella tabella "E", costituente parte integrante del presente provvedimento.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico*

articolo 5

(assistenti tecnici)

5.1. La dotazione organica relativa al profilo professionale di assistente tecnico è determinata mediante deliberazione della giunta esecutiva di ciascun istituto in ragione di un'unità per ogni laboratorio funzionante e utilizzato in attività didattiche, programmate a norma dell'ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore settimanali. Ove si verifichi la situazione descritta, la giunta esecutiva, anche al fine di evitare duplicazioni di competenze, nelle situazioni previste dagli ordinamenti didattici vigenti di compresenza tra docenti, insegnanti tecnico-pratici ed assistenti tecnici, deve commisurare la dotazione organica di ciascuna area professionale alle effettive necessità di impiego degli assistenti tecnici, con riguardo alle professionalità disponibili nell'ambito dell'istituzione scolastica nonché alle esigenze organizzative derivanti dalla contemporanea utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella medesima area.

5.2. L'istituzione del posto di assistente tecnico è consentita limitatamente alle materie di insegnamento curricolari dell'istituzione scolastica per le quali i relativi piani orario di studio contemplino, specificatamente, le attività didattiche di esercitazioni di laboratorio.

5.3. Nei casi di compresenza durante le ore di insegnamento tecnico-scientifico, dell'insegnante teorico, dell'insegnante tecnico-pratico e dell'assistente tecnico, può disporsi, con apposita delibera della giunta esecutiva, la non attivazione del posto di assistente tecnico ovvero, in sostituzione dello stesso, l'istituzione di altro posto di assistente tecnico di diversa area non coperta e di cui si valuti necessaria l'attivazione. La predetta determinazione non deve comportare, in alcun caso, situazioni di soprannumerarietà rispetto all'organico di istituto.

5.4. Nella medesima ipotesi di compresenza di cui al comma 1, i tempi di lavoro che non comportino l'indispensabilità di impiego degli assistenti tecnici possono essere utilizzati a supporto di tutte le attività, anche aggiuntive, previste nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in coerenza con l'area di competenza professionale degli stessi.

5.5. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica gli assistenti tecnici possono essere utilizzati oltre che in attività di manutenzione ordinaria del materiale tecnico, scientifico ed informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di rispettiva competenza, anche in attività di manutenzione straordinaria del predetto materiale. Possono, altresì, essere utilizzati in attività di supporto alla didattica, necessarie per l'ordinato e puntuale avvio dell'anno scolastico.

articolo 6

(addetti alle aziende agrarie)

6.1. Negli istituti tecnici agrari e negli istituti professionali per l'agricoltura può essere prevista, previa deliberazione della giunta esecutiva di istituto, l'attivazione di posti relativi al profilo professionale di addetto alle aziende agrarie.

6.2. L'istituzione dei posti di cui al comma 1 può essere realizzata sempreché non sussistano situazioni di soprannumero di assistenti tecnici ed evitando, comunque, duplicazioni di competenze con tale profilo professionale. Qualora si verificassero situazioni di esubero di personale, la giunta esecutiva di ciascun istituto può deliberare, per motivi di opportunità organizzativa, tecnica e didattica, l'affidamento delle mansioni previste per l'addetto all'azienda agraria agli assistenti tecnici in servizio.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico*

articolo 7

(centri territoriali permanenti)

7.1. In attesa dell'attivazione dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ai centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n.455, è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo.

7.2. La dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche, è determinata in ragione di un'unità per ciascuna delle scuole e/o istituti sede di uno o più corsi per adulti, istituiti a cura dei centri medesimi.

articolo 8

(istituzioni educative)

8.1. Ai servizi amministrativi e ausiliari dei convitti nazionali, degli educandati dello Stato e delle scuole annesse alle predette istituzioni educative, già unificati ai sensi dell'articolo 8 del decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 178, è assegnata, per effetto del richiamato disposto di cui all'articolo 40, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un'unica figura del profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

8.2. Le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni di cui al comma 1 sono determinate applicando i corrispondenti parametri attinenti le istituzioni scolastiche, nonché quelli delle tabelle 3a, 3b, 3c, con riferimento al numero dei convittori e dei semiconvittori.

8.3. Per la determinazione delle esigenze relative alle scuole di istruzione primaria e secondaria di primo grado di cui al comma 1, si applicano i parametri relativi agli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, di cui alla tabella "1". Per gli istituti di istruzione secondaria superiore annessi ai convitti ed agli educandati si applicano i parametri della stessa tabella "2", concernenti gli istituti di istruzione secondaria di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

Articolo 9

(adeguamento organico di diritto alla situazione di fatto)

9.1. La necessità di attivazione di ulteriori posti successivamente alla determinazione dell'organico di diritto, rappresentata dai dirigenti scolastici, non può comportare, in ogni caso, a livello provinciale, incrementi di posti del medesimo organico.

9.2. Il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai Dirigenti scolastici, autorizza gli eventuali incrementi di posti unicamente per compensazione, revocando l'autorizzazione al funzionamento di un corrispondente numero di posti dell'organico di diritto, per i quali, all'inizio dell'anno scolastico siano venute meno le condizioni che ne avevano legittimato l'istituzione. In tal caso, il funzionamento del posto deve, comunque, conseguire all'applicazione dei vigenti criteri e parametri di calcolo degli organici di istituto ovvero ad apposito, motivato provvedimento del dirigente regionale, che terrà, altresì, in debito conto l'eventuale concentrazione di personale inidoneo.



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca*

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico*

articolo 10

(oneri finanziari)

Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella "A" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

articolo 11

(norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, per le parti non incompatibili, le vigenti disposizioni in materia.

oooooooooooo

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

**IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
F.to GELMINI**

**IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca*

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico*

Allegato: Tabella "1"

**Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2011/2012-
Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola
dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado**

	numero alunni	assistenti amministrativi
fino a	300	1
	500	2
	700	3
	900	4
	1100	5
	1300	6
	1500	7
	1700	8
	1900	9

	numero alunni	Collaboratori scolastici
Fino a	200	3
	300	4
	400	5
	500	6
	600	7
	700	8
	800	9
	900	10
	1000	11
	1100	12
	1200	13
oltre	1200	13



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca*

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico*

Note:

- a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.
- b) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.
- c) Per ogni gruppo di 250 alunni, a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.
- d) Nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.
- e) Ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta **(1)** è assegnato il personale nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome e cioè: un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna scuola o istituto ove si svolgano le attività di educazione permanente degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.
- f) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.
- g) Per le scuole dell'istruzione secondaria di I grado annesse agli istituti d'arte è prevista, per entrambe le istituzioni scolastiche, un'unica figura di direttore dei servizi generali e amministrativi.
- h) Gli alunni delle sezioni dell'istruzione secondaria di I grado annesse ai Conservatori di musica concorrono alla determinazione dell'organico degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici; per effetto della nota a) per tali sezioni annesse, non è prevista un'ulteriore unità di direttore dei servizi generali e amministrativi.

(1) che saranno sostituiti dai Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca*

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico*

Allegato: Tabella "2"

Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2011/2012 -

Istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado

	numero alunni	assistenti amministrativi	collaboratori scolastici
fino a	300	3	5
	400	3	6
	500	4	7
	600	4	8
	700	5	9
	800	5	10
	900	6	11
	1000	6	11

Note:

- a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.
- b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
- c) Nei licei e negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000. L'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità ogni 100 alunni, a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000.
- d) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.
- e) Negli istituti tecnici, professionali e negli istituti d'arte e licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità rispetto alla presente tabella.
- f) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e nel limite dei contingenti regionali di cui alla tabella "C";



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca*

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

- g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.
- h) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione secondaria di II grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

(articolo. 2, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233).

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato.



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca*

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico*

Allegato: Tabella "3/A"

**Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2011/2012- :
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

In presenza di soli convittori

	numero convittori	assistenti amministrativi		collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
		(a)	(b)				
fino a	30	2	1	11	2	3	1
	50	2	1	14	2	3	1
	75	2	1	16	2	3	1
	100	3	1	18	3	3	1
	125	3	2	21	3	4	1
	150	3	2	23	3	4	1
	175	4	2	25	3	4	1
	200	4	2	27	3	4	1

Note:

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di un'unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo.

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.

Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.

Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unità.

(b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca*

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico*

Allegato: Tabella "3/B"

**Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2011/2012- :
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

In presenza di soli semiconvittori

	numero semi convittori	assistenti amministrativi (a)	collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
fino a	30	1	7	1	2	0
	50	1	7	1	2	0
	75	1	8	1	2	0
	100	1	9	1	2	0
	125	2	10	1	2	0
	150	2	11	1	2	0
	175	2	12	1	3	0
	200	2	13	1	3	0

Note:

Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.

Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca*

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico*

Allegato: Tabella "3/C"

**Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2011/2012- :
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

In presenza di convittori e semiconvittori

Per i convittori si applica la tabella 3/A

Per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:

	numero semi convittori	assistenti amministrativi (a)	collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
fino a	30	0	3	0	0	0
	50	0	4	0	0	0
	75	0	5	0	0	0
	100	1	6	0	0	0
	125	1	7	1	1	0
	150	1	8	1	1	0
	175	1	9	1	1	0
	200	2	10	1	1	0

Note:

Valgono le annotazioni previste nelle tabelle 3/A e 3/B, rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.

- a)** Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantesimo.

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
 Istituzioni scolastiche ed educative
 Dotazioni organiche regionali anno scolastico 2011-2012

Regione	O.D. a.s. 2009/10	O.D. a.s. 2010/11	O.D. a.s. 2011/12	variazione
	a	b	c	d=c-b
Abruzzo	6.014	5.581	5.195	-386
Basilicata	3.413	3.139	2.898	-241
Calabria	11.511	10.644	9.859	-785
Campania	27.826	25.726	23.944	-1.782
Emilia Romagna	14.178	13.529	12.801	-728
Friuli Venezia Giulia	4.649	4.385	4.099	-286
Lazio	20.695	19.411	18.173	-1.238
Liguria	5.263	4.949	4.668	-281
Lombardia	32.541	30.798	29.044	-1.754
Marche	6.897	6.441	6.036	-405
Molise	1.698	1.558	1.435	-123
Piemonte	16.251	15.285	14.384	-901
Puglia	18.326	16.987	15.779	-1.208
Sardegna	7.982	7.311	6.784	-527
Sicilia	24.270	22.486	20.901	-1.585
Toscana	13.636	12.904	12.167	-737
Umbria	3.831	3.605	3.378	-227
Veneto	17.475	16.550	15.578	-972
Totale Nazionale	236.456	221.289	207.123	-14.166

Collaboratori scolastici

Posti accantonati per effetto delle disposizioni
di cui all'articolo 4, del D.I. _____
(posti da accantonare per terziarizzazione dei servizi ausiliari)

Regione	Collaboratore Scolastico
Abruzzo	394
Basilicata	165
Calabria	625
Campania	2.591
Emilia Romagna	562
Friuli Venezia Giulia	41
Lazio	1.765
Liguria	131
Lombardia	400
Marche	265
Molise	84
Piemonte	509
Puglia	1.646
Sardegna	209
Sicilia	1.323
Toscana	608
Umbria	183
Veneto	356
Totale Nazionale	11.857

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
 Istituzioni scolastiche ed educative
 Dotazioni organiche regionali - anno scolastico 2011-2012 -

Profilo Professionale: Assistente Amministrativo

Regione	O.D. a.s. 2009/10	O.D. a.s. 2010/11	O.D. a.s. 2011/12	variazione
	a	b	c	d=c-b
Abruzzo	1.246	1.163	1.103	-60
Basilicata	708	652	606	-46
Calabria	2.392	2.216	2.058	-158
Campania	6.417	5.938	5.546	-392
Emilia Romagna	3.279	3.164	3.028	-136
Friuli Venezia Giulia	975	929	868	-61
Lazio	4.798	4.564	4.318	-246
Liguria	1.127	1.073	1.029	-44
Lombardia	7.694	7.347	7.008	-339
Marche	1.505	1.414	1.342	-72
Molise	371	334	315	-19
Piemonte	3.525	3.361	3.201	-160
Puglia	4.360	4.061	3.798	-263
Sardegna	1.655	1.523	1.420	-103
Sicilia	5.705	5.315	4.971	-344
Toscana	3.023	2.900	2.771	-129
Umbria	800	762	719	-43
Veneto	4.102	3.926	3.736	-190
Totale Nazionale	53.682	50.642	47.837	-2.805

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
 Istituzioni scolastiche ed educative
 Dotazioni organiche regionali - anno scolastico 2011-12 -

Profilo professionale : Assistente Tecnico

Regione	O.D. a.s. 2009/10	O.D. a.s. 2010/11	O.D. a.s. 2011/12	variazione
	a	b	c	d=c-b
Abruzzo	376	348	338	-10
Basilicata	297	275	258	-17
Calabria	980	916	876	-40
Campania	2.171	2.014	1.936	-78
Emilia Romagna	921	870	858	-12
Friuli Venezia Giulia	381	351	337	-14
Lazio	1.599	1.489	1.455	-34
Liguria	396	369	367	-2
Lombardia	2.106	2.002	1.972	-30
Marche	573	541	531	-10
Molise	139	128	120	-8
Piemonte	1.164	1.087	1.069	-18
Puglia	1.490	1.387	1.338	-49
Sardegna	641	576	548	-28
Sicilia	2.025	1.880	1.813	-67
Toscana	905	843	832	-11
Umbria	311	290	282	-8
Veneto	1.210	1.143	1.123	-20
Totale Nazionale	17.685	16.509	16.053	-456

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
 Istituzioni scolastiche ed educative
 Dotazioni organiche regionali - anno scolastico 2011-12 -
 Profilo Professionale : Collaboratore Scolastico

Regione	O.D. a.s. 2009/10	O.D. a.s. 2010/11	O.D. a.s. 2011/12	variazione
	a	b	c	d=c-b
Abruzzo	4.049	3.727	3.434	-293
Basilicata	2.190	1.995	1.822	-173
Calabria	7.501	6.874	6.301	-573
Campania	17.812	16.358	15.057	-1.301
Emilia Romagna	9.373	8.886	8.312	-574
Friuli Venezia Giulia	3.059	2.872	2.662	-210
Lazio	13.268	12.336	11.384	-952
Liguria	3.508	3.275	3.040	-235
Lombardia	21.343	20.063	18.679	-1.384
Marche	4.488	4.159	3.838	-321
Molise	1.081	989	903	-86
Piemonte	10.823	10.107	9.393	-714
Puglia	11.470	10.545	9.667	-878
Sardegna	5.185	4.711	4.330	-381
Sicilia	15.278	14.033	12.860	-1.173
Toscana	9.066	8.523	7.939	-584
Umbria	2.527	2.360	2.186	-174
Veneto	11.322	10.643	9.891	-752
Totale Nazionale	153.343	142.456	131.698	-10.758

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
 Istituzioni scolastiche ed educative
 Dotazioni organiche regionali - anno scolastico 2011-2012 -
 Profilo professionale: Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.)

Regione	Organico 2009/10	Organico 2010/11	Organico 2011/12	variazione
	a	b	c	d=c-b
Abruzzo	275	275	252	-23
Basilicata	168	167	162	-5
Calabria	520	520	506	-14
Campania	1.354	1.344	1.333	-11
Emilia Romagna	559	563	557	-6
Friuli Venezia Giulia	197	196	195	-1
Lazio	918	910	904	-6
Liguria	216	216	216	0
Lombardia	1.298	1.286	1.285	-1
Marche	272	268	266	-2
Molise	86	86	76	-10
Piemonte	674	665	656	-9
Puglia	926	914	896	-18
Sardegna	387	387	372	-15
Sicilia	1.151	1.147	1.146	-1
Toscana	542	538	525	-13
Umbria	167	167	165	-2
Veneto	714	711	701	-10
Totale Nazionale	10.424	10.360	10.213	-147